

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, all'udienza del 18.4.2014, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 735/2010 R.G. vertente

FRA

(...)

- RICORRENTE -

ED

(...)

- RESISTENTI -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 14.12.2010 e ritualmente notificato, (...), docente presso (...) ha domandato l'accertamento della nullità della sanzione disciplinare inflitta il 10.11.2010 - prot. ris. U 205, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni tre e la condanna delle resistenti alla reintegra dei diritti retributivi, previdenziali e di carriera conseguenti alla applicazione della illegittima sanzione, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale subito, da liquidarsi in via equitativa.

La domanda va accolta.

Dalla lettura della contestazione di addebito prot. ris. U 199 emerge che la condotta contestata alla docente era quella di "utilizzo anomalo della circolare n. 12 del 29.9.2010"; nella sostanza, si legge nella contestazione, nell'aver ripiegato a forma di "barchetta" la suddetta circolare e nell'averla dimenticata nella sala professori.

La circolare in questione invitava i docenti della prima ora a far scendere nell'atrio dell'Istituto gli alunni assentatisi il giorno 28.9.2010.

In sintesi, la dirigente non contesta alla docente di non aver dato corso a quanto prescritto dalla circolare, ma nell'averla ripiegata dopo averla letta e dimenticata, come ripiegata, a forma di "di barchetta" in sala professori.

Nella suddetta condotta la dirigente individuava un disvalore che, non essendo allegato alcun obbligo di conservazione delle circolari in appositi archivi, riesce di difficile comprensione.

Appare allora immediatamente evidente come nella condotta oggetto della sanzione disciplinare non possa in alcun modo essere ravvisata una condotta contraria agli obblighi che mettono capo al lavoratore, né di diligen-

za, né di fedeltà, dal che discende la insussistenza del fatto contestato e la illegittimità della sanzione.

In diritto si rileva che ai sensi dell'art. 492 D.lgs. 297/1994 richiamato dalla contrattazione collettiva, le sanzioni disciplinari possono essere applicate solo in caso di "violazione dei propri doveri".

Anche la censura che è la sanzione meno grave non può prescindere dall'accertamento della commissione di una "mancanza" riguardante i doveri di ufficio o inerenti alla funzione docente, circostanza tutte che non si rinvencono nel fatto contestato alla (...).

Solo per completezza di esame, attesa la manifesta insussistenza dell'addebito, appare anche revocabile in dubbio la legittimità della sanzione sotto il profilo della osservanza del generale principio di tipicità del potere disciplinare.

La fonte del potere disciplinare demandato al datore di lavoro va infatti individuato nell'art. 2106 c.c. che sanziona l'inosservanza degli obblighi di diligenza e di fedeltà del lavoratore.

Il primo dei limiti all'esercizio del potere disciplinare è costituito dal principio di legalità, in forza del quale le fattispecie cui si ricollegano conseguenze sanzionatorie devono essere codificate e le norme di riferimento devono essere portate a conoscenza dei lavoratori. ·

Le ovvie conseguenze che discendono dall'assunto di cui innanzi sono: che il perimetro normativo entro il quale il datore di lavoro può esercitare il potere disciplinare è predeterminato e che i riferimenti normativi legittimanti devono essere chiari ed identificabili, in primis per il destinatario della sanzione.

Le premesse del provvedimento fanno riferimento sia al D.lgs. 297/1994, sia al D.lgs. 150 del 2009. Tuttavia, dalla lettura combinata della parte motiva e dispositiva dell'atto, si evince che la dirigente non parrebbe aver fatto applicazione, nella individuazione della sanzione, delle norme di riferimento (pure menzionate) che sono quelle di cui al Titolo I, Capo IV Parte III, D.Lgs.297/1994 (cfr. art. 91 del CCNL).

La sanzione concretamente comminata è diversa da quelle previste per il personale docente come elencata tassativamente dai commi 2, lettere dalla a) alla e) e 3 dell'art. 492 del citato D.Lgs. 124/1994.

Non appare ben chiaro quale sia il sistema normativo cui la dirigente si sia attenuta, ovvero se la stessa abbia fatto applicazione delle norme contrattuali relative al personale ATA (artt. 92 e segg. CCNL) o alle norme del D.lgs. 150/2009.

D'altronde, la sanzione comminata appare contemplata dall'art. 93 CCNL per il solo personale ATA e dall'art. 55 sexties del D.Lgs.165/2001, nella modifica di cui al D.Lgs. 150/2009 che ricollega la sospensione dal servizio con privazione delle retribuzione da tre giorni a tre mesi" all'ipotesi di condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa da parte del dipendente, fattispecie ben diverse da quella per cui è causa.

Conclusivamente, la domanda della ricorrente va accolta con annullamento i della impugnata sanzione ed accertamento del diritto della docente ad essere reintegrata in ogni diritto.. pregiudicato dalla suddetta sanzione.

Non appare, invece, accoglibile la domanda risarcitoria, allegata in maniera generica e rimasta priva di qualsia-

si supporto probatorio.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste in solido a carico dei resistenti, con pagamento in favore del procuratore del ricorrente, per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...) nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t. e (...), in persona del suo dirigente, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la sanzione impugnata ed accerta il diritto della ricorrente ad essere reintegrata in ogni suo diritto pregiudicato dalla sanzione applicata;
- 2) condanna l'Amministrazione resistente, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore della parte, per dichiarato anticipo.

Potenza 18.4.2014

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro